

Osservazioni

Linea, la domanda di danni, chiesta dall'Impresa per i lavori di condotta d'acqua potabile

La storia per la esecuzione dei lavori di condotta dell'acqua potabile in questo Comune, va divisa in tre periodi, ben separati e distinti. Il primo, cominciato con l'appalto dell'opera, terminò col Decreto del Prefetto di Caserta, in data 2 Ottobre, 1895, col quale si concedevano 9 litri di acqua al minuto 2: ai due Comuni consorziati; il secondo (che meglio potrebbe dirsi intermezzo), rappresentato dal ritardo nella esecuzione dell'opera per l'entrata del Comune di Arvito nel consorzio; e il terzo, dalla consegna dei lavori, ad oggi.

Primo Periodo

Le accuse fatte dall'Impresa al Comune appaltante, pel ritardo nella consegna dei lavori di condotta, sono affatto immaginarie, e facilmente confutabili con la semplice esposizione dei fatti.

Per fornire di acqua potabile i Comuni di S. Bonato e Settefrati, fu eseguito dall'Ingegnere Pedone un progetto, col quale si derivavano dalla sorgente Copad'acqua, ritenuta di proprietà del Comune di Settefrati, nove litri di acqua al minuto secondo, di cui tre per Settefrati, e sei per S. Bonato. Tale progetto fu approvato dal Genio Civile della Provincia, e pubblicato nei modi ~~di~~ di legge, per ottenere il Decreto del Prefetto, che dichiarasse l'opera di pubblica utilità. Durante i termini in cui il progetto fu in pubblicazione, nessun reclamo fu avanzato da chi poteva avere un interesse contrario alla chiesta derivazione, ma nel Marzo del 1893

+ Di Settefrati
di S. Bonato
10, e litri 12
se fosse entrato
nel consorzio
il Comune
di Arvito;

gli utenti del Melfa, ritenendoli lesi nei loro diritti, reclamarono al Prefetto della Provincia, perché fosse negata la derivazione d'acqua ai Comuni sudetti, o, per lo meno, fosse ridotta a minime proporzioni. Il Prefetto della Provincia partecipò i reclami al Comune di S. Donato, ed il Consiglio con deliberazione ~~del~~ ^{del} aprile successivo, rispondeva al reclamo, esponendo le ragioni che militavano in favore del Comune. La detta Autorità, spendo sulla questione sulla proprietà ~~della sorgente~~ ^{della sorgente} ~~d'acqua~~, dispose un sopralluogo, inviando il Direttore Capo del Genio Civile di Caserta, il quale fece rapporto dei risultati della sua inchiesta.

In seguito di ciò il Prefetto con tre decreti, data il 20 Maggio dello stesso anno, provvedeva, come appresso:

a) Decretava non trovar luogo a deliberare sulla domanda degli utenti del Melfa, ritenendo la sorgente di Capo d'acqua di proprietà privata del Comune di Settefrati;

b) Dichiarava l'opera della condotta di pubblica utilità.

c) Facoltava il Comune di concedere l'esecuzione dell'opera a trattative private.

Il Comune, ritenendosi dopo tali decreti libero da ogni ulteriore ostacolo, provvide subito per l'appalto dell'opera, e dopo varie trattative con diverse Società, nel 14 Ottobre dello stesso anno, stipulava definitivo contratto con l'Impresa Anonima per Conduttura con sede in Napoli, rappresentata dal Direttore Moronti. Approvato il contratto dall'Autorità

competente, si era già in procinto di divenire alla consegna dei lavori, quando, come fulmine a ciel sereno, veniva notificato al Comune il Decreto del Ministro dei lavori Pubblici, in data 30 Ottobre 1893, col quale si annullava il precedente Decreto del Prefetto del 20 Maggio dello stesso anno, e s'ingiungeva al Comune di emettere una nuova concessione per derivazione d'acqua, lasciando intendere, nel Decreto stesso che il Prefetto non potesse fare una concessione maggiore di quattro litri a minuto secondo. È evidente che il Comune in tale stato di cose, non poteva più procedere alla consegna dei lavori, poiché non era possibile mettere mano ad un'opera di conduttura senza esser certi della quantità d'acqua da derivare.

In ciò convenne anche l'Impresa, la quale sospese ogni preparativo per la esecuzione della opera. Intanto il Comune non se ne stette inoperoso: decise immediatamente di ricorrere alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato contro il Decreto del Ministro dei L. P., e preparò tutti i documenti in difesa del suo buon diritto. Ma durante le more del giudizio, e propriamente nel Giugno del 1894 la Società si mise in liquidazione, ed allora cominciò ad insistere che si fosse subito dato mano ai lavori, avendo interesse di espletare l'opera, per procedere alla liquidazione finale dei conti della Società. In questo senso i liquidatori notificarono al Comune, in data 12 Agosto 1894, un atto protestativo, al quale il Comu-

ne rispondeva con altro atto del 27 dello stesso mese. Le ragioni esposte dal Comune furono di tale evidenza, che la Società non fece ulteriori insistenze per tutto il corso del 1894. Non vale la pena di accennare al preteso riconoscimento delle ragioni dell'Impresa da parte del Comune con la proposta fatta di risolvere il contratto, poiché tale proposta, se esatta, non può considerarsi se non come un mezzo indicato per uscire da una posizione inestricabile, o come risposta alle insistenze della Società, che chiedeva l'espletamento dei lavori ~~in corso~~ a causa della messa in liquidazione; mentre il Comune, senza sua colpa, era nella impossibilità di dare esecuzione all'opera contrattata. +

Inoltre pendente ancora il ricorso in IV. Sezione il Comune faceva altre pratiche per ottenere in via bonaria l'aumento della quantità d'acqua da derivare; e infatti nel giorno ~~-----~~ seguivano i preliminari per un accordo tra i Comuni di S. Donato, Settefrati ed Alvito per la concessione di 13 litri d'acqua; nel quale accordo il Comune di S. Donato, sebbene venisse a perdere un litro d'acqua dalla quantità stabilita nel progetto Pedone, pur tuttavia vi acconsentì, pur di risolvere una buona volta ~~la~~ la questione di derivazione, e procedere subito alla esecuzione dell'opera che tanto lo interessava.

Espletate, secondo legge, tutte le pratiche necessa-

rie, finalmente il Comune di S. Donato con Decreto del Prefetto in data 2 Ottobre 1895, ottenne la concessione di nove litri d'acqua al minuto secondo per i due Comuni già consorziati; e se fosse entrato nel consorzio il Comune di Alvito, la concessione di altri quattro litri, che aggiunti ai primi, formavano i 13 litri domandati.

I documenti comprovanti la narrazione su esposta sono i seguenti:

- a) Memoria a stampa contenente i reclami degli utenti del Melfa, la deliberazione del Comune di S. Donato in risposta ai medesimi, e i tre decreti del Prefetto di Caserta.
- b) Decreto del Ministro dei S. P. del 30 Ottobre 1893.
- c) Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, atti relativi.
- d) Preliminare d'accordo tra i Comuni di Settefrati, S. Donato ed Alvito per la concessione dei 13 litri d'acqua, e atti relativi.
- e) Risposta del Comune di S. Donato all'atto di protesta dell'Impresa in data 27 Agosto 1894.
- f) Decreto del Prefetto della Provincia, in data 2 Ottobre 1895 per la concessione dei tredici litri d'acqua al minuto secondo.

Secondo Periodo, o Intermezzo

Ottenutosi dal Comune il Decreto di concessione dei 13 litri d'acqua, indubbiamente poteva mettersi mano ai lavori; ma sia per l'ipsea, in cui fu rilasciato il Decreto (2 Ottobre 1895), poco opportuna, al cominciamento dei medesimi a causa dell'inoltrata stagione, per cui non si poteva certamente decedere in montagna, ad un'altezza di oltre 1000 metri sul livello del mare; sia per

interesse speciale a ritardare la esecuzione dell'opera, poiché se ricavava un utile dal consorzio con Alvito, perdeva d'altra parte un litro d'acqua a minuto secondo, compensando quasi la somma risparmiata; mentre l'Impresa dall'entrata di Alvito in consorzio, guadagnava l'utile sul maggior lavoro di £ 50000. Sol che essa lo avesse voluto, avrebbe benissimo potuto troncare gli indugi fin dal bel principio; e invece di limitarsi a fare proteste di danni, chiedere la immediata consegna dell'opera, al che il Comune di S. Bonato davvero non si è mai formalmente apposto. ~~La Società non potrà mai disastarsi di una sul serio domandata.~~

Ove l'Impresa avesse fatto ciò immediatamente dopo il decreto 2 Ottobre 1895, o anche nella primavera del 1896 e continuata la esecuzione dell'opera contemporaneamente o appena ultimati quelli della condotta di Gallinaro, avrebbe forse evitato il Decreto Prefettizio del 29 Novembre 1897, che dichiarava obbligatorio il consorzio tra i Comuni di S. Bonato, Settefrati ed Alvito. Dopo tale Decreto non era certamente possibile procedere più alla consegna dell'opera, dovendo il Comune appaltante sottostare al Decreto stesso.

Tutto questo senza dire dei ritardi e aggravi dalla Impresa per motivi fatti sorgere dalle sue strane pretese. Basta ricordare,

come la più caratteristica, la questione della procura rilasciata all'Ingegnere Rappresentante in questo Comune: nel Capitolato d'appalto l'Impresa aveva obbligo di eleggere domicilio in questo Comune, e di tenervi un rappresentante legale. Ebbene l'Impresa nel nominare il suo rappresentante gli conferiva semplicemente un mandato ad referendum, e con tale mandato pretendeva che il ~~De Stefanis~~ ^{costui} fosse capace di obbligare la Società!

In fine tra gli atti di protesta notificati dall'Impresa al Comune, avviene uno in data 3 Novembre 1897, anteriore di pochi giorni al decreto prefettizio di sopra citato.

Alle ragioni svolte nella risposta fatta dal Comune, in data 30 Novembre dello stesso anno, e che è superfluo qui riportare, si aggiungano i motivi del Decreto prefettizio del 29 Novembre 1897, i quali giustificano pienamente l'operato del Comune.

Tra le centinaia di lettere della Società, ed altri molteplici documenti, basta leggere:

- a) Proposta della Impresa per la condotta libera. Cerni 31 Agosto 1896
- b) Istanza del Comune all'Impresa per la consegna dei lavori 28 Maggio 1897.
- c) Risposta del Comune all'atto di protesta dell'Impresa per il preteso ritardo nella consegna, atto 30 Vere 1897

d) Decreto del Prefetto di Caserta, che dichiara obbligatorio il consorzio tra i Comuni di Albito Landonato e Settefrati - 29. Gbre 1897

Terzo Periodo

Stipulato il contratto col Comune di Albito, dopo altre pratiche e contestazioni circa l'atto di sottomissione, circa la consegna dei lavori e simili, si potette pervenire alla consegna dell'opera il 10 luglio 1898.

Nessuna mano di lavori furono in massima parte espletati nel termine stabilito nel contratto, giusta i certificati di ultimazione dei lavori, rilasciati dall'amministrazione; ma in fatto molti lavori di ultimazione, e specialmente della condotta interna, furono eseguiti con molto ritardo e l'Impresa e l'amministrazione ~~senza~~ attribuiscono a vicenda la colpa.

Cheché sia di ciò, certa cosa è, che una delle cause del ritardo fu la ultimazione della famosa Piazza Laureana, che ancora oggi, dopo tanto discutere, non può ancora comprendersi da chi sia stata eseguita, se dall'Impresa o dall'amministrazione Comunale; e se colpa di questa vi è, come è indubitato, per tutte le irregolarità amministrative commesse; colpa gravissima vi è pure da parte dell'Impresa, che aveva l'obbligo di non prestarsi a fare il gioco dell'amministrazione, dando

il suo nome ad ^{un'}opera, che non aveva prese regolarmente in appalto, e che non fu mai eseguita. Infatti ormai è fuori contestazione che l'opera della Piazza fu fatta illegalmente dal Comune, con l'assenso e il beneplacito dell'Impresa, e prova ne sia il mancato contratto di obbligo da parte della Impresa, per la esecuzione di una nuova opera, che nessuna relazione aveva col fatto della condotta e molto più col relativo contratto a forfait; il contratto di riassicurazione, come si direbbe ^{in diplomazia} con frase moderna, fatto a favore della Società dei Sig. Fabrizio e Musilli, con loro obbligo personale, mentre essi erano fuori, per un verso, o per un altro, gli amministratori del Comune; il contratto di cottimo di Giovanni Salvucci, che mentre conveniva apparentemente con la località, da un altro verso rilasciava una dichiarazione d'obbligo a favore del Comune di riversare sulla somma convenuta lire 380, per fare altri lavori in quella località; l'iscrizione nella contabilità dei lavori di condotta di due partite estranee alla stessa, cioè delle L. 2100 suindicate, e delle L. 489, 88, con le quali si dovevano pagare i proprietari dei suoli che non erano stati ancora alienati. In somma tutto una congerie di atti illegali, che poneva l'amministrazione Comunale e l'Impresa nella dura necessità

di aver bisogno di tempo e parecchio per
trovar modo, se possibile, di legalizzare la
posizione. Da questo fatto indiscutibile
ne derivò non solo un lungo ritardo
nella ultimazione dei lavori, ma anche
uno maggiore nel por mano alle opera-
zioni di collaudo. Allora l'Impresa,
vedendo pregiudicata la sua posizio-
ne, accorre al riparo, e ricomincia con
gli atti di protesta per discriminarsi
da ogni responsabilità, e rigettarla
sull'Amministrazione appaltante. Diqui
le proteste — degli 8 luglio 1900 e 29
Aprile 1901, con le quali si affermò fatto che la
colpa del ritardo era dell'Administra-
zione, la quale per negligenza o malvolere ave-
va causato alla Impresa nuovi danni,
oltre quelli fin allora ragionati. (1)
Dirà la sentenza ~~de qua~~ ^{arbitri} se vera-
mente l'Impresa non ha nessuna
colpa in questi fatti, e quale sia
la responsabilità di ognuno. ~~Per~~
~~per questo tempo periodo sono~~
i principali documenti di prova per
questo terzo periodo sono:

- a) Lettera dell'Impresa al Prefetto in data
12 giugno 1899 -
- b) Lettera dell'Impresa al Sindaco in data
17 ottobre 1899 -
- c) Dichiarazione cottimista Sabucci senza
data, circa i lavori della nuova piazza

Da eseguirsi per L. 2100,00 con relativi
su detta somma di L. 332,00.

- d) Relazione sui lavori fatta dall'Ufficio
del Genio Civile in data 10 Maggio 1899.
- e) Copia della querela fatta all'Impresa da Fa-
brizio e Manti in data 11 Dicembre 1899.
- f) Lettera dell'Impresa al R. Commisario
in data 27 Settembre 1901.